

Biblioteche cancellate dalla Costituzione?

Competenze statali e regionali prima e dopo il "nuovo" art. 117

di Romano Vecchiet

Sì, tutti lo sanno, tutti lo abbiamo imparato: fino all'ottobre scorso, all'art.117 della nostra Costituzione, quando venivano elencate le materie su cui le Regioni esercitavano la propria potestà legislativa "nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato", le biblioteche (e i musei) di enti locali venivano a costituire un elenco che giustapponeva le fiere e i mercati alla navigazione lacuale, la beneficenza pubblica alle acque minerali, l'industria alberghiera alle tranvie. Un elenco, diciamo pure, un po' casuale, costituito da un insieme di materie indubbiamente "minori", di spessore politico e idealità civili non certo prioritarie, su cui gravava un ulteriore e forte vincolo, per il quale lo Stato avrebbe dovuto emanare apposite leggi "cornice" prima che le Regioni legiferassero con proprie norme su tali materie. Le eccezioni fortunatamente furono parecchie, sia pure sancite da un provvedimento molto poco regionalista quale la ben nota "legge Scelba" del 1953,¹ che proprio nel nostro caso consentiva al Consiglio regionale di promulgare leggi "anche prima dell'emanazione delle



Disegno di Tullio Pericoli, tratto da *Il diritto di leggere*, Mazzotta, 1981

leggi della Repubblica". Si trattava di un'eccezione che confermava il carattere marginale ed eminentemente locale della materia "musei e biblioteche di enti locali", per la quale – pur nel rigido centralismo

caratterizzante quella lunga fase politica – i musei e le biblioteche comunali costituivano un problema legislativo così poco "strategico", da permettere che le stesse Regioni, peraltro ben lontane dall'essere istituite, legiferassero in assenza di una specifica legge "cornice". Ma torniamo al "vecchio" 117. La cronaca del dibattito in seno alla Costituente, lo spiegava già anni fa molto bene Paolo Traniello,

non rappresenta certo l'affiorare di una precisa consapevolezza circa il ruolo che le biblioteche pubbliche sono chiamate a svolgere nella realtà sociale²

e possiamo certo dire che ripercorrerne ora le fasi è deludente, quasi come seguire più recenti disimpegni di parte politica su queste materie. Quando l'on. Perassi il 26 novembre 1946 alla II Sottocommissione della Commissione "dei settantacinque" propose di inserire tra le materie oggetto di legislazione regionale le biblioteche di enti locali, certo non possiamo pensare che fosse animato da un fervore biblioteconomico, o tanto meno da una spinta autonomista e regionalista *ante litteram*. Il pretesto fu, come sappiamo, l'aver rilevato l'esistenza di un provvedimento del 1941

(la legge 24 aprile 1941, n. 393) che disciplinava l'istituzione delle biblioteche pubbliche in tutti i capoluoghi di provincia. Questa legge confermava, agli occhi del costituente, una sorta di "affinità isti-

tuzionale” tra Provincia e biblioteca e quindi anche tra Regione e biblioteca: materia minore, da trasferire senza traumi alla potestà legislativa delle Regioni, proprio in virtù di una precedente disposizione di legge.

Se le regioni vogliono i musei e le biblioteche degli enti locali, lo Stato non ha niente in contrario. Se li tengano pure. Nessuno vorrà toglierli,

dirà l'on. Bernini in Assemblea costituente il 4 luglio 1947: proprio a dimostrazione di un disimpegno che solo la “sottospecie” delle biblioteche e dei musei di enti locali poteva pienamente giustificare. Ma già, nel contempo, si prefigurava una duplicità di funzioni con il riaffermarsi dei compiti di tutela propri dello Stato:

Naturalmente lo Stato, il quale sulle biblioteche degli enti locali non ha mai avuto nessun potere – è sempre Bernini a parlare – potrà interessarsi perché una biblioteca non possa vendere all'estero qualche manoscritto prezioso...

Insomma, scriverà un commentatore del tempo:

nel loro complesso le materie riservate alla Regione sono di prevalente interesse amministrativo e tecnico il che lascia prevedere che i dibattiti in seno ai Consigli regionali non assumeranno quasi mai quell'asprezza che caratterizza i dibattiti politici del Parlamento, ma si manterranno nell'ambito di una serena discussione tra esperti.³

La consapevolezza, dunque, di avere riservato alle Regioni una serie di materie di scarso impatto sociale ma di spiccato contenuto tecnico, attraverso le quali l'unitarietà dello Stato sarebbe stata comunque salva, prevaleva nel legislatore del tempo. Pochi, tanto meno coloro che nel dibattito avevano promosso emendamenti in senso più apertamente regionalista,⁴ avrebbero potuto im-

maginare che – in accoppiata con un'interpretazione non centralista dell'art.9 della Costituzione⁵ – questa un po' casuale alinea dell'art. 117, “musei e biblioteche di enti locali”, avrebbe dato la stura non solo a un *corpus* di leggi regionali sulle biblioteche e i musei, ma a un insieme di norme che nella valorizzazione dei beni culturali trovava in quell'alinea il proprio fondamento giuridico e costituzionale.

Un primo, sostanzioso assaggio di quanto le Regioni potevano attuare in campo culturale, lo abbiamo letto nel 1970 negli statuti delle Regioni, ben prima dei decreti delegati del 1972⁶ e 1977,⁷ con le loro interpretazioni vagamente estensive dell'art.117. Davvero le dichiarazioni di principio delle Regioni a statuto ordinario, a ventidue anni dalla Costituzione, erano sorprendenti e cariche di significato politico innovativo, se pensiamo all'articolo 9 (e alla sua interpretazione almeno originariamente non certo univoca sul significato “ripartito” di Repubblica e quindi sul ruolo delle Regioni nello sviluppo culturale) e al 117 (nella sua scarna, elencativa laconicità). Pensiamo agli statuti di Regioni come la Lombardia (la Regione “promuove il progresso della cultura in ogni sua libera manifestazione”; “assume iniziative per assicurare un'ampia e democratica informazione, intervenendo nell'organizzazione e nella gestione dei servizi pubblici ad essa relativi”, art. 3; “la Regione favorisce, nel rispetto della loro autonomia, le forme democratiche di associazionismo e di autogestione, come modalità necessarie per una più diretta partecipazione dei cittadini”, art. 53), o come le Marche (“La Regione promuove lo sviluppo della cultura... Favorisce la creazione di organismi e istituti culturali, ricreativi e sportivi, come strumenti di autonomia vita associativa e di formazione dei cittadini e in particolare dei giovani”, art. 5; “La Regione fa-

vorisce la diffusione dell'informazione mediante l'impiego di strumenti di comunicazione di massa e di quelli pubblici sotto controllo democratico, sull'attività politica, legislativa e amministrativa regionale”, art. 32) e rileviamo

una rivendicazione di competenze che oltrepassa non solo i limiti posti dalla Costituzione alle competenze specificamente regionali, ma anche i limiti posti dalla Costituzione allo stesso intervento pubblico in campo culturale.⁸

Il ruolo delle Regioni è senza dubbio attivo, propositivo, risente positivamente del clima contestatario del Sessantotto e lo mette a frutto, introducendo concetti come diritto alla cultura e diritto all'informazione, partecipazione, autogestione, programmazione culturale, andando molto al di là di una parafrasi in chiave regionalista dell'art. 9 Cost. o della lettura timidamente estensiva che fecero i decreti delegati del 1972 e 1977 nel passaggio da un concetto esclusivamente legato alla proprietà di questi istituti (le “biblioteche e musei *di enti locali*” in Costituzione) a un concetto ritenuto da alcuni più ampio, legato alla funzione e alla valenza di questi servizi (le “biblioteche e musei *di interesse locale*” dei decreti delegati).

Forse, se quell'alinea del 117 fosse stata cassata dalla Costituente del 1947, venticinque anni dopo avremmo visto ben altre leggi regionali in materia culturale e non certo quelle sulle biblioteche pubbliche a partire dalla “storica” legge lombarda del 1973.⁹ Certamente la politica ministeriale, o quella, per alcuni versi alternativa della Direzione generale delle biblioteche,¹⁰ che per tutti gli anni Cinquanta e Sessanta tentò di rilanciare il ruolo statale nella gestione delle biblioteche pubbliche, avrebbe preso facilmente il sopravvento. Magari avremmo visto in quei primi ►

anni Settanta pionieristiche leggi regionali sulle attività culturali, o sullo sviluppo delle attività teatrali, anziché un tessuto normativo sulle biblioteche che in più di qualche articolo (e soprattutto nella realtà concreta dei fatti), attribuiva alla biblioteca, fin troppo ambiziosamente, “la crescita culturale e civile della popolazione”,¹¹ o compiti di “promozione ed elaborazione culturale”,¹² con relative competenze nell’ambito dell’organizzazione di (generiche) attività culturali. In una prospettiva certamente falsante se ci affidiamo allo *status* ormai ovunque e stabilmente accreditato della biblioteca pubblica come centro eminentemente informativo, ma che – occorre riconoscerlo – ha proiettato la biblioteca comunale in una dimensione irripetibile per polivalenza di ruoli, per ricchezza di prospettive culturali, anche se penalizzata da una crescita caotica e incontrollata, senza parametri e requisiti, che alla fine l’ha di molto allontanata dalla propria identità istituzionale. Indubbiamente, in carenza di altre leggi in materia culturale, spettava alla biblioteca, unico servizio culturale pubblico riconosciuto da quelle prime normative regionali, caricarsi di competenze non soltanto e rigorosamente biblioteconomiche, con le conseguenze che ben conosciamo. Però, dobbiamo prenderne atto, la Costituente, pur con i limiti che abbiamo cercato di evidenziare, introduceva per la prima volta nella carta fondamentale del nostro Stato democraticamente rifondato una materia che fino ad allora era stata confinata in leggi poco coerenti e frammentarie, in regolamenti gestionali e di servizio o in azioni amministrative locali scarsamente rappresentative e visibili. Per quanto, insomma, casuale e non troppo meditata, la scelta di attribuire alle Regioni potestà legislativa in materia di biblioteche (e musei) di enti locali fu una pre-

messa di enorme portata, non solo per le biblioteche e i musei pubblici, ma per l’intero comparto della cultura affidata alle risorse e alle energie dell’ente locale.

Oggi quell’alinea non c’è. Ben sappiamo che con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, *Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*, confermato dal referendum del 7 ottobre scorso, l’intero Titolo V è stato radicalmente modificato, mutando profondamente la disciplina dei rapporti di competenza tra Stato e Regioni. La logica che prima restrittivamente vedeva assegnate alla competenza legislativa delle Regioni una serie limitata di materie, ora è stata completamente capovolta, dando allo Stato competenze legislative esclusive ancorché limitate ad ambiti ben delimitati, mentre alle Regioni viene riconosciuta in alcuni casi una potestà legislativa “concorrente” con quella statale, in altri, in tutti gli altri, una potestà residuale. Si è assistito a una vera e propria inversione nel gioco delle competenze, in cui è senz’altro la Regione ad aver avuto la meglio.¹³ Le biblioteche e i musei, ormai cancellati dal nuovo Titolo V, vengono inseriti – a giudizio di alcuni certo più propriamente – nel concetto ben più esaustivo ed *elegante* di bene culturale. La legislazione relativamente a questi beni, se riguarda la tutela, viene affidata allo Stato (art. 117, comma 2, lettera S), se riguarda la loro valorizzazione, è oggetto di legislazione concorrente (art. 117, terzo comma: “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali”). Nulla da obiettare, in fondo la legge ha di fatto ancora una volta normalizzato una distinzione che da tempo si era posta e che ripetutamente si veniva autorevolmente proponendo¹⁴ nelle più varie sedi. Se trascuriamo infatti la regionalizzazione delle Soprintendenze ai

beni librari nel 1972, forse la più ardita azione di decentramento mai compiuta in questo settore dalla politica italiana, i beni culturali sono rimasti sempre e saldamente appannaggio dello Stato, prevalendo un atteggiamento prudente, non troppo distante, nella sostanza, da quello dei nostri costituenti. Dall’istituzione nel 1975 del Ministero per i beni culturali, decisa risposta statale all’euforia regionalista del 1970, al progetto della Commissione Iotti per le riforme istituzionali elaborato nel 1993, fino alla “Bassanini” del 1997¹⁵ che escludeva il decentramento in materia di “tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico”, sono nel loro complesso una serie di chiarissimi atti normativi che esplicitano una “profonda sfiducia nella capacità dei Governi regionali di assumersi per intera la cura di questo settore”.¹⁶


Anche il concetto di bene culturale, dalla Commissione Franceschini¹⁷ (1965-1967) in poi, è entrato di diritto nel vocabolario giuridico italiano, e ha inglobato in sé, con la sua definizione ormai insuperata di “bene che costituisce testimonianza materiale avente valore di civiltà”, una valenza certamente più ampia, uno spessore connotativo enormemente più ricco di significato della coppia, un po’ consunta, di “biblioteche e musei”. Eppure, se solo andiamo a riscoprire che cosa sia concettualmente una biblioteca, o anche che cosa essa “non sia”, riandando alle note “Tesi” enunciate al XXXIV Congresso AIB di Viareggio del 1987, e in particolare alla seconda tesi (“Identificare le biblioteche come beni culturali snatura la loro vera funzione di servizi informativi”),¹⁸ ci accorgiamo che la cancellazione costituzionale del termine biblioteca è forse più preoccupante di quanto non possa a prima vista apparire.

Da un lato perché, se assimiliamo *tout court* la biblioteca ai beni cul-

turali, ci troveremmo con servizi che ricadono per metà nell'ambito della tutela dello Stato, e per l'altra metà, la parte da "valorizzare", nella sfera legislativa regionale: non certo un esempio di chiarezza, anche se in linea con una politica culturale di settore che ormai, nella sua incoerenza, è coerente da svariati decenni. Se invece non assimiliamo più le biblioteche ai beni culturali (ma i nostri legislatori ne sono tutti convinti?), come da quell'importante seconda tesi del Congresso AIB di Viareggio, come tutte le materie non menzionate dalla Legge costituzionale 3, anch'esse verranno a costituire – come materie residuali – oggetto di potestà legislativa esclusivamente regionale. Non doliamocene troppo, anzi. Perché in fondo, il non aver più riportato nel "nuovo" 117 il termine di biblioteche e musei di enti locali suggella un processo di decentramento durato oltre cinquant'anni e che non è mai stato del tutto privo di ambiguità e conflitti fra Stato e Regioni, ma che ora potrebbe dirsi pacificamente concluso.

Certo che anche il più convinto e ottimista fra i regionalisti di questo tipo di politiche difficilmente penserà di trovarsi, con questo "nuovo" 117, nel pieno di una stagione di ampie e organiche ipotesi di decentramento, almeno per il comparto delle biblioteche pubbliche, solo perché, riandando alla seconda tesi di Viareggio, penserebbe di poter sdoganare le biblioteche, viste solo come servizi informativi, da un troppo stretto e soffocante abbraccio con i beni culturali. D'accordo sulla residualità della potestà legislativa regionale, ma come non pensare al tempo sprecato nel non essere riusciti a legiferare in oltre cinquant'anni nemmeno una legge "cornice" sulle biblioteche pubbliche, quando la stessa Costituzione, legge Scelba permettendo, ci invitava subito a farlo?

**Disegno di
Tullio Pericoli
tratto da
La biblioteca
desiderata
Provincia
di Milano, 1995**



E poi, perché sottacere l'importanza della terminologia utilizzata nella carta costituzionale, che dava dignità e autorevolezza alla nostra istituzione, e indirettamente alla nostra professione, grazie a quella semplice alinea? Ora che quell'alinea non c'è più, tutto sembra più arduo, più vagamente inquadabile, e si allontana fino a scomparire del tutto l'ipotesi di una legge "cornice" nazionale sulle biblioteche pubbliche. Coinvolta nel gorgo nobilitante (ma estraneo) dei beni culturali, la biblioteca pubblica rischia di perdere la sua identità non ancora, almeno in Italia, troppo bene assimilata. All'opposto, confinata nella vaghezza di opzioni regionali, senza più il "conforto" costituzionale e la prospettiva di un inquadramento univoco, la biblioteca pubblica rischia di essere oggetto di una delegiferazione progressiva, di cui già si avvertono i primi, non secondari segnali. ■

Note

¹ Con la legge 10 febbraio 1953, n. 62, la cosiddetta legge Scelba, si stabiliva che "il Consiglio regionale non può deliberare leggi sulle materie attribuite alla sua competenza dall'art.117 della Costituzione se non sono state pre-

ventivamente emanate, ai sensi della disposizione transitoria IX della Costituzione, le leggi della Repubblica contenenti, singolarmente e per ciascuna materia, i principi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale" (art. 9, comma 1). Tale principio veniva però derogato, al comma 2 del medesimo articolo, per alcune materie, tra cui anche i musei e le biblioteche di ente locale.

² PAOLO TRANIELLO, *Biblioteche e regioni. Tracce per una analisi istituzionale*, Firenze, Giunta regionale Toscana, La Nuova Italia, 1983, p. 7-9.

³ GASTONE BASCHIERI – LUIGI BIANCHI D'ESPINOSA – CARLO GIANNATTASIO, *La Costituzione italiana. Commento analitico*, prefazione di Piero Calamandrei, Firenze, Nocchioli, 1949, p.389. Interessante, a conferma della scarsa rilevanza delle materie elencate nell'art. 117 Cost., o almeno del loro specifico carattere "locale", quanto riportato dal testo sopra citato e pronunciato in Assemblea costituente da Luigi Einaudi: "Modi- ➤

ficazioni delle circoscrizioni comunali? E chi è miglior giudice di colui che vive nel luogo, di come la regione deve essere costruita nelle sue circoscrizioni locali? Forse è miglior giudice un impiegato del Ministero dell'interno, il quale deve dare la sua sentenza su carte che gli sono inviate dal luogo, senza avere nessuna conoscenza visiva di quelle che sono le circoscrizioni locali? E vado avanti: polizia locale urbana e rurale: sono le guardie campestri e quelle urbane. Perché non deve una Regione, un governo locale qualunque – chiamiamolo Regione o Provincia – poter legiferare sulle sue guardie campestri e sulle sue guardie urbane? Andiamo avanti: fiere e mercati, beneficenza pubblica; scuola artigiana, urbanistica. Sono cose ovvie, intorno alle quali la competenza locale è certamente più adatta ed efficace della competenza degli organi centrali”.

⁴ Intendiamo riferirci in particolare all'emendamento dell'on. Caronia che proponeva, rispetto alla proposta dell'on. Perassi, di assegnare alle Regioni la potestà legislativa in merito a varie materie similari, quali “l'istruzione pubblica di tutti gli ordini e gradi, accademie e biblioteche, belle arti, antichità e musei”. Ciò in quanto “la Regione può meglio tener conto dei bisogni e delle tradizioni locali”. (Cfr. ASSEMBLEA COSTITUENTE, *Atti dell'Assemblea. Discussione sul progetto di Costituzione*, p.5444, Seduta del 4 luglio 1947).

⁵ Per una lettura dichiaratamente regionalista del dibattito in Assemblea costituente sull'art. 9 Cost., si veda ANDREA EMILIANI, *Una politica dei beni culturali. Con scritti di Pier Luigi Cervellati, Lucio Gambi e Giuseppe Guglielmi*, Torino, Einaudi, 1974, p. 105-112. Com'è noto, fu grazie all'intervento di Emilio Lussu, che propose di sostituire il termine Stato con Repubblica al primo comma dell'art. 29 del *Progetto di costituzione* (il futuro art. 9 Cost.), che si aprì simbolicamente al decentramento regionale e locale su una materia, quella della tutela del patrimonio artistico, da tutti ritenuta prerogativa esclusivamente statale.

⁶ D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, *Trasferimento alle Regioni a Statuto ordinario delle funzioni amministrative*

statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali e uffici.

⁷ D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, *Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975*, n. 382. Anche questo D.P.R., all'art. 47, “ha ribadito il concetto di ‘interesse locale’ accanto a quello di ‘appartenenza’ agli enti locali come criterio per il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative nella materia dei musei e delle biblioteche, così confermando la lettura estensiva dell'art. 117 Cost., già proposta nel 1972”. Cfr. VALERIA PIERGIGLI, *I beni culturali nell'ordinamento delle Regioni e delle autonomie locali. Il disegno normativo e la sua attuazione, in I beni culturali. Esigenze unitarie di tutela e pluralità di ordinamenti*, a cura di Luca Mezzetti, Padova, CEDAM, 1995, p. 109.

⁸ GIOVANNI BECHELLONI, *Politica culturale e regioni. Intervento pubblico e sociologia del campo culturale*, Milano, Edizioni di Comunità, 1972, p. 76.

⁹ L.r. 4 settembre 1973, n. 41. Regione Lombardia. *Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale.*

¹⁰ Non c'è dubbio che si possa parlare di due distinte politiche culturali sulle biblioteche, almeno per alcuni periodi. Si pensi al dibattito interno che vide protagonista Virginia Carini Dainotti, che nel suo *La Biblioteca pubblica in Italia tra cronaca e storia (1947-1967). Scritti – Discorsi – Documenti*, Firenze, Olschki, 1969, testimonia con alta dignità professionale un confronto non sempre scontato, soprattutto nella contrapposizione tra le politiche di basso profilo e sommarie clientelari (centri di lettura, biblioteche del contadino, la politica dell'ENBPS) e il progetto di ben diverso rilievo denominato Servizio nazionale di lettura.

¹¹ L.r. 4 settembre 1973, n. 41, Lombardia, art. 2.

¹² L.r. 18 novembre 1976, n. 60, Friuli-Venezia Giulia, art. 3. Ma è un esempio tra i tanti possibili.

¹³ “...è lo Stato che da oggi deve, per così dire, giustificare il titolo di competenza della sua legislazione definendo per mezzo di questa gli spazi che gli restano riservati. Per contro, le Regioni non hanno alcuna ragione di attendere la luce verde dalle autorità

centrali e possono direttamente esercitare le loro attribuzioni legislative negli ambiti non riservati alla competenza statale”, SERGIO BARTOLE, *Editoriale. Dopo il referendum di ottobre*, “Le Regioni”, 29 (2001), 5, p. 798.

¹⁴ Si veda a questo proposito l'interessante sintesi pubblicata su “Le istituzioni del federalismo”, 18 (1997), 2. Il fascicolo, dedicato al tema *Il federalismo alla prova: il caso dei beni culturali*, contiene saggi di Antonio Andreani, Carla Barbati, Luigi Bobbio, Marco Cammelli, Guido Clemente di San Luca, Paolo Leon e Nazzareno Pisauri. Nel saggio introduttivo di Marco Cammelli si legge: “Le funzioni di tutela e quelle di valorizzazione riguardano certo il medesimo bene ma appartengono a ordini concettuali e richiedono abilità, saperi e anche inclinazioni professionali del tutto diverse. Dunque, come *attività* debbono restare fortemente *correlate* (...) ma sul piano organizzativo richiedono *distinte responsabilità di gestione* (p. 275). “Esiste l'aspetto della tutela, che non può che essere assolutamente rigoroso dal punto di vista scientifico, nonché l'aspetto della valorizzazione, che inizia dove finisce la tutela. Non è detto che le due cose debbano coincidere nella stessa figura” (Camera dei deputati, XIII legislatura, VII Commissione, seduta del 3 luglio 1996, p. 36).

¹⁵ L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 1, comma 3, lettera d.

¹⁶ LUIGI BOBBIO, *Il decentramento della politica dei beni culturali*, “Le istituzioni del federalismo”, cit., p. 294.

¹⁷ Nella prima dichiarazione la Commissione Franceschini, oltre alla fortunata definizione di bene culturale di cui si è fatto cenno, enumera i vari beni culturali, quali quelli di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, oltre a quelli archivistici e librari. Cfr. G. COGO, *I beni culturali ed ambientali. Tra ordinamento ed istituzioni*, in *I beni culturali...*, cit., p. 27-39.

¹⁸ Le tesi, con il titolo *Scelte di politica bibliotecaria. Documento a tesi per il XXIV [sic!] Congresso Nazionale AIB (Viareggio, 28-31 ottobre 1987)*, sono state pubblicate, unitamente ad alcuni commenti di Giovanni Lazzari e Ferruccio Diozzi, “Bollettino d'informazioni. AIB”, 27 (1987), 2, p. 227-241.